

Parlamento Europeo (continua)
RISOLUZIONE A3 0028/94

RISOLUZIONE SULLE PARITÀ DI DIRITTI PER GLI OMOSESSUALI
NELLA COMUNITÀ APPROVATA DAL PARLAMENTO EUROPEO
L'8.2.1994

Relatrice: Claudia Roth

Il Parlamento Europeo, viste le proposte di risoluzione presentate dagli onorevoli:

a) Blak e Jensen su una discriminazione in relazione alla libera circolazione (B3 00884/92), b) Bettini e altri sul riconoscimento delle unioni civili per le coppie formate da individui dello stesso sesso (B3 1079/92), c) Lomas sui diritti civili per omosessuali e lesbiche (B3 1186/93),

vista la sua risoluzione del 13 marzo 1984 sulla discriminazione sessuale nel luogo di lavoro,

vista la sua risoluzione del 15 marzo 1991 su un programma d'azione nel quadro del programma 1991-1992 "Europa contro l'AIDS",

viste le sue raccomandazioni riguardo alle molestie sessuali sul luogo di lavoro e le relative disposizioni per la protezione degli omosessuali,

vista la relazione "Homosexuality, a Community Issue" (Omosessualità, un problema comunitario), presentata dalla Commissione sulle conseguenze per gli omosessuali della realizzazione del mercato interno europeo,

vista la sua risoluzione dell'8 luglio 1992 su una Carta europea dei diritti dei bambini,

viste le discriminazioni legali ancora esistenti in taluni stati membri nei confronti degli omosessuali,

visto il progetto di direttiva per la lotta contro la discriminazione basata sull'orientamento sessuale nel mondo del lavoro e in altri ambiti giuridici, elaborata dall'associazione tedesca dei gay SVD,

viste la legge sulla "unione registrata" in Danimarca ed altre leggi contro la discriminazione degli omosessuali,

visto l'articolo 18 del "Local Government Bill" nel Regno Unito,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

vista la relazione della Commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (A3 0028/94),

A. considerando il suo impegno per la parità di trattamento di tutte le cittadine e tutti i cittadini indipendentemente dal loro orientamento sessuale,

B. considerando la maggiore "visibilità" pubblica delle lesbiche e dei gay e la crescente molteplicità degli stili di vita,

C. considerando che, nonostante tali mutamenti, in molti settori della società, sono tuttora esposti, spesso fin dalla prima giovinezza, a derisione, intimidazioni, discriminazioni e perfino a violenze,

D. considerando che in molti stati membri i mutamenti sociali richiedono un corrispondente adeguamento delle vigenti norme civili, penali e amministrative, affinché possano essere eliminate le discriminazioni dovute all'orientamento sessuale, e che in taluni stati membri tali adeguamenti sono stati già realizzati,

E. considerando che l'applicazione da parte degli Stati membri di norme discriminanti in alcuni settori nei quali vige il diritto comunitario comporta una violazione dei principi fondamentali dei trattati comunitari e dell'Atto unico, in particolare per quanto riguarda la libera circolazione ai sensi dell'art. 3 del trattato CEE,

F. considerando la responsabilità della Comunità europea, nell'ambito della sua attività e delle sue competenze, per la parità di trattamento di tutte le cittadine e di tutti i cittadini indipendentemente dal loro orientamento sessuale,

Considerazioni generali

1. ribadisce la convinzione che tutti i cittadini debbano ricevere lo stesso trattamento indipendentemente dal loro orientamento sessuale;

2. ritiene che la Comunità europea abbia il dovere, in tutte le norme giuridiche già adottate e che verranno adottate in futuro, di dare realizzazione al principio della parità di trattamento delle persone indipendentemente dal loro orientamento sessuale;

3. è convinto altresì che la tutela dei diritti dell'uomo debba trovare più efficace espressione nei trattati comunitari ed invita pertanto le istituzioni della Comunità a predisporre, nel quadro della riforma istituzionale prevista per il 1996, la creazione di un organismo europeo che possa garantire l'attuazione della parità di trattamento senza distinzione di nazionalità, convinzioni ideologiche, colore della pelle, sesso, orientamento sessuale o altre caratteristiche;

4. invita la Commissione e il Consiglio, quale primo passo verso una maggiore tutela dei diritti dell'uomo, a procedere all'adesione della Comunità alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, come previsto dal programma di lavoro della Commissione per il 1990;

Agli stati membri

5. invita gli Stati membri ad eliminare tutte le disposizioni di legge che criminalizzano e discriminano i rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso;

6. chiede che i limiti di età stabiliti a fini di salvaguardia siano uguali per i rapporti omosessuali e per quelli eterosessuali;

7. chiede che si ponga termine alla disparità di trattamento delle persone con orientamento omosessuale nelle norme giuridiche e amministrative concernenti la previdenza sociale, nelle prestazioni sociali, nel diritto di adozione, nel diritto successorio e in quello delle abitazioni nonché nel diritto penale e in tutte le relative disposizioni di legge;

8. rivolge un appello al Regno Unito affinché abolisca le disposizioni discriminatorie volte ad impedire una presunta propagazione dell'omosessualità, ripristinando quindi la libertà di opinione, di stampa, di informazione e di espressione scientifica e artistica per le cittadine e i cittadini omosessuali e per tutto ciò che riguarda il tema "omosessualità"; invita tutti gli Stati membri a rispettare in futuro tali diritti alla libertà di opinione;

9. invita gli Stati membri a vietare in tutti i settori ogni discriminazione basata sull'orientamento sessuale ed ad aprire alle coppie omosessuali tutti gli istituti giuridici a disposizione di quelle eterosessuali ovvero a creare per le prime istituti sostitutivi equivalenti;

10. chiede agli Stati membri di adottare misure e di intraprendere

campagne, in cooperazione con le organizzazioni nazionali delle lesbiche e dei gay contro gli atti di violenza di cui sono vittime in misura crescente gli omosessuali, e di assicurare che gli autori di tali atti di violenza vengano sottoposti a procedimento giudiziario;

11. invita gli Stati membri ad adottare misure e intraprendere campagne, in cooperazione con le organizzazioni nazionali delle lesbiche e dei gay, contro tutte le forme di discriminazione sociale nei confronti degli omosessuali;

12. raccomanda agli Stati membri di prendere misure per assicurare che le organizzazioni sociali e culturali di donne e uomini omosessuali accedano ai fondi nazionali sulla stessa base di altre organizzazioni sociali e culturali, che le loro domande siano valutate secondo gli stessi criteri applicati alle domande di altre organizzazioni e che non risultino penalizzate dal fatto di essere organizzazioni di donne o uomini omosessuali;

Alla Commissione

13. chiede alla Commissione di presentare una proposta di direttiva del Consiglio per la lotta contro la discriminazione basata sull'orientamento sessuale; 14.

la predetta direttiva dovrebbe quanto meno disporre che - sia garantita la parità di trattamento degli omosessuali e degli eterosessuali nella Comunità, - per "orientamento sessuale" si intenda, ai sensi della direttiva, l'orientamento sessuale verso il proprio o l'altro sesso, - per "discriminazione legata all'orientamento sessuale" si intenda qualsiasi disparità di trattamento, sul piano giuridico, dei singoli individui, comunità o associazioni di omosessuali quali persone giuridiche nei confronti di altri singoli individui, comunità o persone giuridiche, segnatamente:

a. i diversi limiti di età a seconda che l'atto sia compiuto da un omosessuale o da un eterosessuale, b. lo stile di vita di omosessuali perseguibile quale oltraggio al pubblico pudore o reato contro il buon costume, c. qualsiasi discriminazione in sede del diritto del lavoro e di diritto disciplinare pubblico, d. il licenziamento di omosessuali occupati nelle comunità ecclesiastiche e religiose, e. qualsiasi discriminazione in sede di diritto penale, civile, contrattuale ed economico, f. la mancata promozione per omosessualità, di un soldato o ufficiale di ambo i sessi, g. la considerazione dell'"omosessualità" quale fattore di

rischio, h. la registrazione in base di dati dell'orientamento sessuale di un individuo, a sua insaputa e senza il suo accordo, ovvero il non autorizzato inoltro o utilizzo per altri scopi di dette informazioni, i. un divieto di matrimonio fra individui dello stesso sesso in mancanza di un equivalente istituto giuridico dell'unione registrata per coppie di pari sesso, j. la mancata ammissione di coppie omosessuali a esistenti istituti giuridici alternativi al matrimonio ovvero l'esclusione delle coppie omosessuali dai regimi giuridici positivi per comunità eterosessuali non coniugali, k. il mancato riconoscimento nel diritto privato internazionale degli stati membri di matrimoni di stranieri omosessuali ovvero di unioni registrate, l. il rifiuto del diritto di adozione e di affidamento, m. il ricovero in istituti psichiatrici ovvero il trattamento terapeutico di giovani omosessuali finalizzato a modificarne l'orientamento sessuale, n. le restrizioni alla pubblicizzazione delle espressioni culturali e dei modi di vita degli omosessuali di ambo i sessi, o. il divieto o le riduzioni delle sovvenzioni a istituti sociali e culturali di lesbiche e gay,

- va vietata la repressione delle pratiche omosessuali nei penitenziari oltre che la discriminazione dei detenuti omosessuali in sede di assegnazione di celle comuni, ovvero di sospensione condizionale della pena, - gli omosessuali di ambo i sessi provenienti da stati terzi, incriminati per omosessualità nei loro paesi di origine, hanno un diritto all'asilo nella Comunità, - la Commissione presenta al Parlamento, a scadenza quinquennale, una relazione sulle condizioni degli omosessuali di ambo i sessi nella Comunità, - gli Stati membri sono tenuti ad emanare, entro e non oltre quattro anno dall'entrata in vigore della direttiva, le modifiche alle disposizioni regolamentari ed amministrative necessarie per adeguarsi alla stessa e che ne debbono informare, senza indugio, la Commissione,

15. invita la Commissione a insediare una task force composta da membri interni ed esterni, con i seguenti compiti,

- predisporre una dichiarazione in cui la Comunità si impegna a lottare, nell'ambito della sua sfera di competenze, contro qualsiasi discriminazione legata all'orientamento sessuale, - riesaminare il vigente regolamento del personale in ordine a qualsiasi forma di discriminazione sul lavoro legata all'orientamento sessuale, avendo cura di sopprimerla, onde fungere in veste di datore di lavoro, da esempio a tutte le altre istituzioni comunitarie, autorità nazionali ed imprese, - riesaminare le vigenti e previste disposizioni concernenti il mercato interno e la Carta sociale in ordine ai loro riflessi discriminatori a carico degli omosessuali di ambo i sessi, essendo inteso anche in particolare

le direttive sulle parità ovrebbero estendersi anche alla prevenzione della discriminazione legata all'orientamento sessuale, - riesaminare le possibilità di cui dispone la Commissione per affiancare le autorità nazionali e le organizzazioni non governative nella lotta alle discriminazioni legate all'orientamento sessuale;

16. invita il suo Presidente a trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai Governi e ai Parlamenti degli Stati membri e degli Stati candidati all'adesione.

Note:

1) GU C 104 del 16.4.1984, pag. 46. 2) GU C 158 del 17.6.1991, pag. 54. 3) GU C 241 del 21.9.1992, pag. 67. 4) Processo verbale della seduta, parte seconda, punto 4a